

COMUNE DI ANNONE VENETO
 Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - seduta pubblica

OGGETTO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantasei (1996) addì 04 del mese di MARZO

alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto;
 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 26.02.1996 n. 1428 è
 stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Verona Elio	SI		10	Tolotto Emanuele	SI	
2	Paolo Ruzzene		SI	11	Scomparin Carmen		SI
3	Savian Roberto	SI		12	Cecchetto Valentina	SI	
4	Masier Luca	SI		13	Ruzzene Giorgio	SI	
5	Crosariol Stefano		SI	14	Costini Gianfranco	SI	
6	Verona Danilo	SI		15	Magarotto Maurizio	SI	
7	Zavatton Giovanni	SI		16	De Carlo Paolo	SI	
8	Gonella Baldovino	SI		17	Scotti Roberto Andrea	SI	
9	Lucchetta Monica	SI		18			

Vengono designati come scrutatori i Signori: Magarotto Maurizio, Lucchetta Monica, Gonella Baldovino

assistite alla seduta il Sig. Nobile Dr. Francesco, Segretario Comunale.

Il Sig. Verona Elio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco legge l'ordinanza n. 4962/27.12.1995 del CoReCo ed illustra la proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento, che sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Costini osserva che non è precisa la formulazione dell'ordine del giorno, non essendo citata l'ordinanza del CoReCo per non portarla a conoscenza della popolazione, e aggiunge:

" Sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno:

Modifiche ed integrazioni al Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare alla delibera C.C. n. 52/1995 - Richiesta CoReCo;

Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale la minoranza solleva un'eccezione preliminare:

il Capogruppo recatosi nei termini previsti dalla normativa vigente per prendere visione delle due proposte di deliberazione non ha trovato né le due proposte di deliberazione né i relativi pareri come stabilito dall'art. 53 comma 1' della legge 142/1990.

Pertanto ritiene che la discussione dei due argomenti debba essere rinviata.

DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO 4° O.D.G.

Il Gruppo consiliare di minoranza ribadisce in questa sede quanto fatto presente nella seduta del 28 novembre :

- essere illegittima l'approvazione di un regolamento gerarchicamente dipendente dallo Statuto Comunale, bisognoso di ampio rifacimento ai sensi della Legge 81/1993;

- in quanto manchevole di precisazioni e garanzie della democraticità del Consiglio, quali le Commissioni consiliari, l'esposizione pubblica dei documenti ufficiali, il regime delle interrogazioni;

- fa riferimento alla propria bozza di Regolamento allegata alla deliberazione C.C. n. 1 del 3.2.1996

persistendo comunque l'eccezione preliminare circa il mancato deposito della proposta di delibera e relativi pareri

il gruppo consiliare di minoranza non partecipa alla votazione"

Il Capogruppo legge il testo dell'art. 53 della Legge 142/90 in questi termini: ... ogni ordine del giorno deve avere almeno 24 ore prima nel fascicolo la proposta di deliberazione con assieme tutti i pareri..."

Il Segretario Comunale fa presente che il testo dell'art. 53 è diverso in quanto non prescrive il deposito delle proposte ma solo i pareri. Il deposito della documentazione diverrà obbligatorio solo dopo l'esecutività del Regolamento - cita il Virga (allegato). Peraltro la documentazione inerente al regolamento con l'ordinanza del Co.Re.Co. è stata depositata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 53 del 28.11.1995 inerente al regolamento del Consiglio Comunale;

Vista l'ordinanza del Co.Re.Co. di Venezia n. 4962/C in data 10.1.1996;

Vista la proposta del Sindaco;

Vista la Legge 142/1990;

Preso atto che i Consiglieri del gruppo di minoranza, in numero di cinque, dichiarano di non partecipare alla votazione;

Con voti 9 favorevoli, espressi palesemente

COMUNE DI ANNONE VENETO

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO 1°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993, n° 81.
2. I Consiglieri Comunali entrano nell' esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO-CONSIGLIERE ANZIANO

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la migliore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti;
 - Comunicazione dei componenti della Giunta;
 - Discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II°
GRUPPI CONSILIARI

ART. 4
COMPOSIZIONE

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire apposita dichiarazione alla Segreteria del Comune.

ART. 5
COSTITUZIONE

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la funzione di capogruppo il Consigliere non componente della giunta che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I Gruppi Consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

ART. 6 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 7 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 8 SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio lavori, con avviso da pubblicarsi all'Albo Comunale ed in altri luoghi pubblici.

ART. 9 SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria dal Sindaco o, a richiesta, da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune ed in tal caso deve aver luogo entro il termine di

giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, qualora di competenza del Consiglio.

3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 10 CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze la relativa documentazione.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 11 SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 12 SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 10.

ART. 13 ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco stabilisce la data di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e tenuto conto delle proposte formulate dai Consiglieri Comunali e dalla Giunta stessa.
2. Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste (art. 31, comma 7 e 7bis L.142/1990, modificato dall'art. 14 L. 81/1993)

ART. 14 SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni o integrazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche.
5. Le proposte di rettifica potranno essere presentate dai capigruppo consiliari, esclusivamente per iscritto.

ART. 15 PUBBLICITÀ' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO IV°
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 16
ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco.

ART. 17
SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio solo alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre la esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 18
TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 19
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 20
SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi,
2. I Consiglieri che hanno fatto richiesta di intervenire che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

ART. 21 DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - A) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - B) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - C) i tre minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - D) i due minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 22 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 23

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

ART. 24

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività dell'Amministrazione.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, il revisore del Conto e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 25

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 26

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 27

VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 28
IRREGOLARITÀ' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 29
VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali delle discussioni, le sintesi delle dichiarazioni di voto ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 14 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 30
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo che verranno riportati in sintesi nel verbale di deliberazione.

ART. 31
ABROGATO

ART. 32
SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ'

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso il Sindaco designa un Consigliere cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Nel caso in cui il Segretario sia impedito durante la seduta il Sindaco ha facoltà di incaricare un consigliere a sostituire il Segretario o di sospendere o rinviare la seduta.

TITOLO V°
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 33
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, con domanda scritta al Sindaco, le informazioni ed i documenti necessari per espletare il loro mandato. Tale diritto è esteso anche agli enti, aziende e strutture dipendenti dal Comune.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri, con domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l'ausilio del Segretario Comunale.

ART. 34
INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad una determinata questione.
2. Esse sono presentate al Sindaco da uno o più consiglieri esclusivamente attraverso l'ufficio del protocollo del Comune.
3. Alle interrogazioni pervenute prima della data di protocollo dell'ordine del giorno del Consiglio, il Sindaco potrà dare risposta inserendola nell'ordine del giorno. A quelle pervenute successivamente il Sindaco darà risposta nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale oppure darà risposta scritta.
4. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
5. ABROGATO.
6. Qualora la risposta all'interrogazione richieda analisi, valutazioni, consulenze o complessità di informazioni che ne rendano impossibile o difficoltosa la risposta entro 30 giorni, il Sindaco ne darà comunicazione motivata all'interrogante, fissando il termine per la risposta.
7. ABROGATO.

ART. 35
RISPOSTA AD INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore secondo l'ordine del giorno. Esse non possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che potrà solamente dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La dichiarazione dell'interrogante di cui al comma precedente non può avere durata superiore a tre minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, la dichiarazione spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 36 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

2. Essa è presentata per iscritto, deve concludersi con una proposta concreta e deve essere congruamente motivata, anche in relazione alla competenza dell'organo preposto ad assumere le decisioni.

3. Le mozioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

4. Le mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente correlati, formano oggetto di una unica discussione.

5. Quando, su argomenti o discussioni identici o strettamente connessi siano presentate mozioni ed interrogazioni, si svolge, egualmente, un'unica discussione.

6. Le mozioni qualora abbiano contenuto deliberativo o comportino spese per il Comune, devono essere accompagnate dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 142/1990.

DELIBERA

1) di abrogare l'art. 31 del regolamento per il Consiglio Comunale, di abrogare il comma 5 dell'art. 34, di abrogare il comma 7 dell'art. 34;

2) di sostituire il testo agli articoli 13 e 36 con il seguente:

ART. 13 - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco stabilisce la data di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e tenuto conto delle proposte formulate dai Consiglieri Comunali e dalla Giunta stessa.

2. Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste (art. 31, comma 7 e 7bis L.142/1990, modificato dall'art. 14 L. 81/1993)

ART. 36 - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

2. Essa è presentata per iscritto, deve concludersi con una proposta concreta e deve essere congruamente motivata, anche in relazione alla competenza dell'organo preposto ad assumere le decisioni.

3. Le mozioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

4. Le mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente correlati, formano oggetto di una unica discussione.

5. Quando, su argomenti o discussioni identici o strettamente connessi siano presentate mozioni ed interrogazioni, si svolge, egualmente, un'unica discussione.

6. Le mozioni qualora abbiano contenuto deliberativo o comportino spese per il Comune, devono essere accompagnate dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 142/1990.

3) di approvare la formulazione definitiva del regolamento del Consiglio Comunale del testo allegato alla presente deliberazione;

4) di dare atto del parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53, 2' comma della Legge 142/1990.

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 13 MAR. 1996 al 28 MAR. 1996

IL PRESIDENTE
Verona geom. Elio




IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Francesco Nobile

13 MAR. 1996
Li'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la susstesa deliberazione e' stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio ex e' pervenuta in data 18.03.96 n. 139 alla Regione Veneto - Comitato di Controllo - Sezione di Venezia, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10.02.1953, n. 62 per cui e' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi della Legge 142/1990.

Il, 18 MAR. 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Francesco Nobile

COPIA COPIA COPIA
13 MAR. 1996
Il,
IL PRESIDENTE
CAPO DEL COMITATO
di controllo

COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente Atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13 MAR. 1996 al 28 MAR. 1996.

Registro Pubbl. N° 185
Annone Veneto, il 29 MAR. 1996
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente Atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10 APR. 1996 al 25 APR. 1996.

Registro Pubbl. N° 276
Annone Veneto, il 6 APR. 1996
IL MESSO COMUNALE

